



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 31.1.2018

OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania, previa sospensione, proposto dalla Sig.ra Caggegi Vittoria. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciotto**, addi **Trentuno** del mese di **Gennaio** ore **11,50** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142
recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
**Ricorso al TAR di Catania, previa sospensione, proposto dalla Sig.ra Caggegi Vittoria.
Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente
l'Avv. Angelo Migliore con studio legale in Taormina.**
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della
proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la
presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 15 DEL 26-01-2018

Oggetto:	Ricorso al Tar di Catania, previa sospensione, proposto dalla Sig.ra Caggegi Vittoria. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso, proposto dalla Sig.ra Caggegi Vittoria, pervenuto a questo Ente in data 15.01.2018 Prot.n. 1018, dinanzi al Tar di Catania, avverso l'ordinanza di demolizione n. 14/UTC del 06.11.2017, previa sospensione, con vittoria di spese; (ALL. 1)

Che copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del IV Settore, al Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con disposizione apposta in calce alla suddetta nota, in data 23.01.2018, il Responsabile del IV Settore, indica la necessità di resistere in giudizio;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso, previa sospensione, promosso dinanzi al Tar di Catania dalla Sig.ra Caggegi Vittoria, di cui meglio in premessa ;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018-2019 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	2000	2018	2000
2019	1806,4	2019	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo


24-01-2018




Il Proponente




All. 1

SINDACO
IV sezione
condottorio

Spett.le Comune di Giardini Naxos,
quale procuratore e difensore della sig.ra Caggegi Vittoria, Vi notifico via PEC ad ogni effetto di legge gli atti
allegati sotto indicati.
Avv. Alessandro Pulvirenti



AVV. ALESSANDRO PULVIRENTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
95128-CATANIA-VIA RUGGERO SETTIMO N.87/B
98035-GIARDINI-NAXOS(ME)-PIAZZAGARIBALDI N.2
TEL. - 0957223875-FAX.-0950932309-CELL.3924184870
Pec.: studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it
alespulvirenti@gmail.com
alespulvirenti@curlook.it
cod.fisc.PLVLSN56E14C3511
partita i.v.a. 03222100871



**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – SEZIONE DI CATANIA**

Ricorso

Proposto dalla sig.ra Caggegi Vittoria nata a Taormina (Me) il 24-07-1987 (Cod.Fisc CGGVTR87L64L0420), rappresentata e difesa dall'Avv. **Alessandro Pulvirenti** del Foro di Catania (Cod. Fisc. PLVLSN56E14C3511- Pec: studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it - nel cui studio sito in Catania via Ruggero Settimo n. 87/B, elegge domicilio, che chiede di ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente atto al fax 0957223875 ovvero all'indirizzo pec studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato e dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica,

CONTRO

COMUNE DI GIARDINI NAXOS in persona del Sindaco Pro-tempore Palazzo Municipale Piazza Abate Cacciola Giardini Naxos -98035 (Cod. Fisc 00343940839 PEC: protocollogiardininaxos@pec.it).

=====
Per impugnare

1. L'Ordinanza di demolizione n. 14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos (Me) notificata in data 14.11.2017 emanata dal dirigente del U.T.C. 4° settore Gestione del territorio (All 1);
2. Tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Fatto

- L'ordinanza di ingiunzione alla demolizione di un chiosco emessa dal dirigente del U.T.C. 4° settore Gestione del territorio del Comune di Giardini Naxos ed impugnata con il presente atto, è stata preceduta da un verbale di

violazione del Comune di Giardini Naxos del 21.01.2016 (All. 2) a cui è seguita una Ordinanza di demolizione del Prefetto di Messina del 11.07.2016 (All. n. 3) che ha dato corso al giudizio n. 4187/2016 r.g.c. pendente dinnanzi al Giudice di Pace di Messina (ancora pendente), avente ad oggetto “Ricorso avverso provvedimento del Prefetto di Messina del 11.07.2016 notificato il 28/07/2016 e contestuale opposizione a verbale del 21/01/2016 elevato dal Comando dei VV. UU. Di Giardini Naxos - Istanza di sospensione.”. A seguito della notifica del predetto ricorso ad opera della cancelleria del GdiP per l'udienza del 07.03.2018, il Comune di Giardini Naxos, prima della costituzione in giudizio dinnanzi al predetto GdiP., si è dunque determinato ad emanare l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione del chiosco oggetto dell'odierna impugnazione proposta dinnanzi a codesto On. T.A.R. Adito.

- Oggetto della demolizione ingiunta con l'ordinanza n.14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos, è un chiosco allocato “sotto il muro di cinta cimiteriale (Via Don Bosco angolo Via Fontana Serro), comprendente l'esecuzione di opere abusive” la cui realizzazione è indebitamente ascritta a Vittoria Caggegi n.q. di “titolare gestore” che ne avrebbe posto in essere la realizzazione.

Tutta l'attività sanzionatoria del Comune di Giardini Naxos trae però le mosse da un errore di fondo scaturito da un'altra procedura per la concessione di suolo pubblico in area adiacente a quella in cui attualmente si trova il chiosco ventennale la cui abusiva realizzazione viene ascritta all'odierna ricorrente.

Segnatamente, la sig.ra Caggegi con domanda prot n. 7704 del 03.04.2013 (All. n. 4 e All. 5 nota prot. 22276 del 19.11.2013) ha partecipato alla “procedura aperta per la concessione di un'area pubblica per la realizzazione di un chiosco...” nell'area già localizzata al n. 1 con l'allegato “A” (All. n. 6) del regolamento approvato dal C.C. di Giardini Naxos per *“l'istallazione dei chioschi con occupazione temporanea di suolo pubblico”*. A corredo della domanda di partecipazione alla procedura era stato presentato pure un progetto

(All. 7 – Progetto prot. n. 23398 del 05.12.2013) nella medesima area per l'installazione precaria di un chiosco che, però, non è mai stato realizzato per come si evince dal fatto che la relativa pratica di progetto (quello di cui all'allegato n. 7), non è stata trasmessa dall'UTC all'Uff. SUAP del Comune di Giardini Naxos (All. n. 8 Richiesta Urgente asseverata al prot. del Comune di Giardini Naxos al n. 14649 del 09.08.2016 e All. n. 9 Nota III settore Uff. Commercio “Trasmissione richiesta” prot. n. 15175 del 19.08.2016); dunque la pratica nella quale la sig.ra Caggegi risulta vincitrice di bando, non (era e non è) completa nel suo iter, mancando ancora l'approvazione del progetto di realizzazione del chiosco in area adiacente a quello che si ingiunge di demolire. Risulta lapalissiana la confusione tra quanto la sig.ra Caggegi (prima nella graduatoria) avrebbe voluto realizzare (ma non ha realizzato!!) in ragione della partecipazione alla procedura aperta (di cui al suindicato allegato n. 4) e quanto già preesistente da tempo immemorabile e di certo non ascrivibile all'odierna ricorrente che appunto, avrebbe dovuto realizzare altro chiosco in area adiacente.

Peraltro, per come è dato evincere dalla medesima ordinanza n. 14/2017 oggetto dell'odierno ricorso, la preesistenza ventennale del chiosco realizzato con strutture “*del tipo smontabile e facilmente amovibile*” è stata conclamata, attraverso un verbale di consistenza ignoto alla ricorrente, e di cui fa cenno lo stesso provvedimento oggetto del presente ricorso.

Per quanto è dato leggere dal predetto provvedimento impugnato, il responsabile del IV settore UTC del Comune di Giardini Naxos non ha condiviso quel verbale di consistenza, di cui peraltro la sig. Caggegi non era a conoscenza prima della notifica dell'ordinanza impugnata, ed ha emanato una ordinanza ulteriore per l'ingiunzione alla demolizione del chiosco che, però, era già stato oggetto dell'ordinanza di demolizione emanata dal Prefetto di Messina ed impugnata dinnanzi al GdiP di Messina con il giudizio pendente n. 4187/2016.

Infine deve dirsi che l'ordinanza impugnata non è stata preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte dell'UTC del Comune di Giardini Naxos, all'interno del quale altrimenti la sig.ra Caggegi avrebbe potuto chiarire che non è la titolare di una attività; piuttosto la sig.ra caggegi risulta essere la prima in graduatoria per la realizzazione di un chiosco che ancora non è stato realizzato giacchè ancora non concluso l'iter amministrativo (per come risulta dagli allegati 8 e 9). Peraltro la demolizione del chiosco oggetto dell'ordinanza impugnata riguarda un manufatto che insiste sul suolo demaniale da tempo immemorabile e che, certamente, non è stato realizzato dalla sig.ra Caggegi, la cui età anagrafica è di anni 30 alla data di redazione presente ricorso. Ti tale circostanza da atto lo stesso ufficio tecnico nell'ordinanza impugnata e comunque, *ad abundantiam*, si producono anche le mappe aeree estrapolate da google maps relative al 2002,2005,2009,2012,2013,2015 (All.n. 10), da cui si evince che il manufatto esisteva addirittura quando la sig.ra Caggegi era minorenni (vedasi foto aeree del 2005 di cui all'All. n. 10). A distanza di un ventennio il Comune di Giardini Naxos, intende dunque ascrivere alla sig.ra Caggegi la realizzazione di un manufatto evidentemente realizzato da altri su area demaniale, così determinando conseguentemente a suo danno l'accollo dei costi per la conseguente riduzione in pristino del "manufatto in alluminio" ed una ammissione di colpa in relazione all'abusivismo edilizio pure contestatole in sede penale.

- Tutto ciò premesso la sig.ra Caggegi Vittoria come in atti rappresentata e difesa impugna i suindicati atti e provvedimenti per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 DELLA L.241/90 COME RECEPITO DALLA L.R. 10/91.

Non è superfluo rammentare come, in forza di un consolidato e costante indirizzo Giurisprudenziale, l'attività provvedimento della PA, che produce effetti diretti

lesivi e limitativi della sfera giuridica dei destinatari, cui è da ricondursi il provvedimento impugnato, presuppone la comunicazione dell'inizio del procedimento al soggetto interessato.

Il disposto degli art. 7 e 8 della citata legge, va pertanto considerato nella sua funzione di tutela della posizione giuridica del privato coinvolto nell'attività della P.A..

Non v'è dubbio che la previsione generale di un contraddittorio anticipato alla fase procedimentale è posta dal legislatore quale regola inderogabile di legittimità dell'azione amministrativa, con la evidente conseguenza che, l'omissione della relativa comunicazione al destinatario del provvedimento definitivo, configura il vizio di illegittimità di legge che si trasmette con i consequenziali effetti invalidanti sul provvedimento finale. Nel caso in specie il provvedimento adottato con l'ordinanza che con il presente atto si impugna, necessitava, anche a seguito delle valutazioni pregiudizievoli (espresse dall'UTC con relazioni tecniche peraltro sconosciute alla ricorrente), di una comunicazione di avvio del procedimento, in modo da porre la stessa deducente nella condizione di controdedurre e risolvere legittimamente in sede anticipata, ogni questione relativa ai vizi del provvedimento.

Da qui la illegittimità del provvedimento anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, dello sviamento e della violazione di legge.

Tutto ciò premesso, la ricorrente sig.ra Vittoria Caggegi come in atti rappresentata e difesa, chiede che il TAR adito, ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso proposto, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- In via d'urgenza l'Ill.mo Sig. Presidente del T.A.R. adito voglia adottare con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente, quale la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, ovvero della Ordinanza di demolizione n. 14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos (Me) notificata in data

14.11.2017 emanata dal dirigente del U.T.C. 4° settore Gestione del territorio e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio.

Si chiede inoltre che l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto:

- **in via cautelare**, previa fissazione della prima udienza utile, voglia confermare collegialmente la misura cautelare disposta con decreto Presidenziale ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto della sopra formulata istanza, voglia disporre, con propria ordinanza, la misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente, quale la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il fumus boni iuris si desume dai motivi del ricorso e dalla documentazione allegata. Sussiste altresì il periculum in mora ai danni della ricorrente derivante dalla esecutorietà del provvedimento impugnato: la sig.ra Caggegi, peraltro già ammessa al gratuito patrocinio nei procedimenti connessi, versa in gravi condizioni economiche tali da non poter finanziare il costo per la demolizione di un manufatto che neppure ha realizzato e che, dulcis in fundo, risulta esistente dal 1997 cioè quando la signora Caggegi era in età adolescenziale; d'altro canto dall'esecutorietà del provvedimento, nasce l'ulteriore pregiudizio di vedersi verosimilmente pregiudicata la possibilità di costruire il chiosco in area adiacente (cioè di quello progettato col bando relativo alla *"procedura aperta per la concessione di un'area pubblica per la realizzazione di un chiosco..."* nell'area già localizzata al n. 1 con l'allegato "A" -vedasi All. n. 6- del regolamento approvato dal C.C. di Giardini Naxos per *"l'installazione dei chioschi con occupazione temporanea di suolo pubblico"*). Infine l'esecutorietà del provvedimento impugnato pregiudica la ricorrente anche dal punto di vista difensivo sia nel giudizio civile pendente dinnanzi al G di P di Messina e sia nel procedimento penale per il presunto abusivismo edilizio

(posto in essere circa 20 anni addietro cioè quando la ricorrente aveva 10 anni), e per il quale non sono ancora state chiuse le indagini preliminari dalla procura della repubblica di Messina. Pertanto si chiede che il T.A.R. adito, nelle more del giudizio, sospenda l'esecutorietà dei provvedimenti impugnati al fine di evitare un grave ed ingiusto pregiudizio alla ricorrente. Peraltro non si ravvisano nel provvedimento impugnato le ragioni di pubblico interesse sottese alla demolizione del chiosco la cui costruzione è risalente al ventennio e la cui demolizione pregiudicherebbe, per come già chiarito in precedenza, un soggetto estraneo ai fatti ad essa contestati.

- **nel merito:** accogliere il ricorso per i motivi esposti e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, accertando e dichiarando in via incidentale che il chiosco oggetto dell'ordinanza di demolizione è stato realizzato da oltre un ventennio;
- sempre nel merito: condannare l'amministrazione al risarcimento del danno nella misura che verrà ritenuta dal Giudice in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto od azione.

Si allegano:

1. Ordinanza di demolizione n. 14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos (Me) notificata in data 14.11.2017;
2. Ordinanza Prefettizia notificata il 28/07/2016;
3. Verbale di violazione del 21/01/2016;
4. domanda prot n. 7704 del 03.04.2013;
5. Nota Comune di Giardini Naxos prot. 22276 del 19.11.2013;
6. Allegato "A" del regolamento approvato dal C.C. di Giardini Naxos per "*l'istallazione dei chioschi con occupazione temporanea di suolo pubblico*";
7. Progetto prot. n. 23398 del 05.12.2013;

8. Richiesta Urgente asseverata al prot. del Comune di Giardini Naxos al n. 14649 del 09.08.2016
9. Nota III settore Uff. Commercio Comune di Giardini Naxos "Trasmissione richiesta" prot. n. 15175 del 19.08.2016.
10. Fotografie estratte da Google Maps: anni 2002,2005,2009,2012,2013,2015.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e che il contributo unificato dovuto in misura fissa ammonta ad euro 650,00.

Catania li, 12.01.2018


Avv. Alessandro Pulvirenti

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRO PULVIRENTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

95128-CATANIA-VIA RUGGERO SETTIMO N. 87/B
TEL.: 0957223875-Fax: 0950932509-cell.3924184870
Pec: studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. Fisc. PLVLSN56E14C351I - partita i.v.a. 03222100871
aespulvirenti@gmail.com - aepulvirenti@outlook.it

Procura alle liti

La sottoscritta **Caggegi Vittoria** nata a Taormina (Me) il 24-07-1987 (Cod.Fisc. CGGVTR87L64L0420), residente in Giardini Naxos Via Nuovo Cimitero sn

Nomina e costituisce

suo procuratore e difensore in ogni stato e grado dell'istaurando giudizio dinnanzi al TAR Catania per l'impugnativa dell'Ordinanza di demolizione n. 14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos (Me) notificata alla sottoscritta in data 14.11.2017, e dunque compreso il grado di appello e/o di revocazione ordinaria ed anche nella fase cautelare e nella successiva fase esecutiva, di opposizione e di convalida, l'Avv. **Alessandro Pulvirenti del Foro di Catania** nato a Catania il 14 maggio 1956 C.F. PLVLSN56E14C351I- Pec: studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it - Partita Iva 04616840874, nel cui studio sito in Catania via Ruggero Settimo n. 87/B, eleggo domicilio.

Conferisco espressamente all'avv. Alessandro Pulvirenti il potere e le relative facoltà processuali per conciliare e transigere, la instauranda controversia giudiziaria, anche ai fini e per gli effetti dell'Art. 48 D. Lgs.vo 546/1992, nonché ad incassare somme e rilasciare quietanze. Autorizzo sin d'ora l'Avv. Alessandro Pulvirenti a nominare suoi sostituti processuali ove occorra, sia affinché lo sostituiscano durante l'attività difensiva in udienza sia per ogni ulteriore o differente fase e/o adempimento processuale, quale csemplicativamente, ma non esaustivamente, le operazioni peritali, il tentativo di conciliazione, il deposito di memorie difensive e documenti, la richiesta di copie, di atti, la notificazione e qualsiasi ulteriore attività di procuratore.


Dichiaro di essere stata resa pienamente edotta delle caratteristiche, del contenuto, della tipologia processuale, della natura, dei tempi e dei possibili rischi dell'azione introducenda, nonché dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Autorizzo conseguentemente l'Avv. Alessandro Pulvirenti, ad adottare ogni iniziativa processuale si dimostri utile e/o necessaria per la migliore tutela delle ragioni della sottoscritta. In caso di mancata ammissione al gratuito patrocinio, si conviene con l'Avv. Alessandro Pulvirenti, l'applicazione negoziale delle "Tariffe Forensi" approvate con D.M. n. 55/2014. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 11 del D. Lgs.vo 196/2003 Codice della Privacy, dichiaro di essere stato reso edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini dell'espletamento del presente incarico professionale, pertanto presto il mio pieno consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali informatici e telematici.

La sottoscritta dichiara di essere stata informata dall'Avv. Alessandro Pulvirenti, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 4, comma 3 del D. Lgs.vo 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli Artt. 17,20 che l'esperimento del procedimento di mediazione in alcune materie è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come da atto allegato e della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per le materie di cui al Decreto Legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014.

Giardini Naxos li 17/01/2018

Copia informatica conforme al suo originale

Sig.ra Vittoria Caggegi


Vera e autentica la firma

Avv. Alessandro Pulvirenti



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
(ai sensi dell'art.3bis legge 21-01-1994 n.53)

Io sottoscritto **Avv. Alessandro Pulvirenti** (C.F.n.PLVLSN56E14C3511) con studio in Catania via Ruggero Settimo n. 87/B, nella qualità di procuratore, difensore e domiciliatario di Caggegi Vittoria(nata a Taormina il 24/07/1987 con C.F.: CGGVTR87L64L042O), giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso innanzi al TAR della Sicilia Sez. Catania del 12/01/2018 sotto indicato,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione, i seguenti atti allegati :

- **Ricorso del 12/01/2018 al TAR della Sicilia Sez. Catania;**
- **Procura alle liti apposta in calce al su indicato ricorso;**

mediante invio di messaggio p.e.c. dalla mia casella di p.e.c. studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it, iscritta nel registro INI-PEC e con ricevuta completa,

a:

- **COMUNE DI GIARDINI NAXOS**, in persona del Sindaco incarica pro tempore, con sede c/o Palazzo Municipale P.zza Abate Cacciola Giardini ~ Naxos (C.F.:00343940839) trasmettendo copie informatiche dei suddetti atti, conformi agli originali e sottoscritte anche ai sensi dell'art. 22 co.2 D.Lgs.n.82/2005, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollogiardininaxos@pec.it estratto dal Pubblico Registro **REGINDE**,

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.16bis comma 9bis e dell'art.16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012 convertito con modificazione dalla legge 221/2012, DL. N.90/2014, che le copie del ricorso al TAR (composto da otto pagine), della procura alle liti (composta da una pagina) e della presente relazione di notifica (composta da una pagina) sono conformi agli originali cartacei conservati nel fascicolo del sottoscritto avvocato sito in Catania in Via Ruggero Settimo n.87/b).

ATTESTO

Attesto, infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica (file denominato "RELATA NOTIFICA.pdf,p7m") sottoscritta digitalmente dal sottoscritto avvocato Alessandro Pulvirenti, contiene i seguenti allegati informatici:

Ricorso del 12/01/2018 al TAR della Sicilia Sez. Catania, con file denominato "RICORSO AL TAR. pdf,p7m";

Procura alle liti in calce, con file denominato " PROCURA LITI.pdf,p7m".

Catania 15/01/2018

Documento informatico firmato digitalmente dall'avv. Alessandro Pulvirenti

Dettaglio Email

Mittente: studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it

Destinatari: protocolloiardininaxos@pec.it

Data: 15-01-2018 Ora: 10:47 Num. Protocollo: Del:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Testo Email



A4-2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2018

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciotto, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso proposto, dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione, dalla Sig.ra Caggegi Vittoria;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso proposto, dinanzi al Tar di Catania, previa sospensione, dalla Sig.ra Caggegi Vittoria**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto -- a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare -- in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente -- tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di € **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 15 DEL 26-1-18

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 24.01.2018



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Eredi

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...3.805,42 sull'intervento Cap. 2245 del bilancio comunale.

JP.7

Giardini Naxos, 25/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

P. Lo Tundo

L'Assessore Anziano

Dott.C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni

La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale